

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

RELATIVA ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI CHL S.P.A. DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE CHL S.P.A. E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PRESTITO DENOMINATO "CHL 6,00% 2014 ó 2018 CONVERTIBILE"

Emittente

Centro HL Distribuzione S.p.A.



Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 20 febbraio 2014 seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0013193/14 del 18 febbraio 2014.

Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0009966/14 del 6 febbraio 2014.

Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 20 febbraio 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0013193/14 del 18 febbraio 2014.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente, in Firenze, Via G. Marconi, n. 128 nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.chl.it.

AVVERTENZA

In considerazione della situazione finanziaria ed economica della Società e del Gruppo, sono riportate nel presente paragrafo "Avvertenza" alcune informazioni ritenute importanti per gli investitori. Gli investitori sono invitati a leggere attentamente le informazioni fornite nel presente paragrafo "Avvertenza" unitamente alle informazioni fornite nel Capitolo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa e nel Capitolo 4 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

- Si segnala che alla Data della Nota Informativa il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa è pari circa Euro 4.638 migliaia. Si evidenzia a tal riguardo che l'importo degli impegni di sottoscrizione del Prestito assunti dai Signori Fernando e Federigo Franchi, azionisti di riferimento dell'Emittente, pari a circa massimi Euro 3,7 milioni (di cui circa Euro 2,4 milioni mediante compensazione di crediti derivanti da finanziamenti soci esistenti e fino a massimi Euro 1,3 milioni in contanti), risulta inferiore a quello necessario per coprire il fabbisogno finanziario netto corrente del Gruppo. Tali impegni non sono assistiti da garanzia bancaria o assicurativa.

I proventi netti dell'Offerta, in caso di esclusiva sottoscrizione da parte degli azionisti di riferimento, determinerebbero una riduzione del fabbisogno finanziario netto complessivo da Euro 4.638 migliaia a circa Euro 940 migliaia. Tale sbilancio sarebbe prevalentemente costituito da finanziamenti bancari a breve termine, concessi da istituti di credito finanziatori, per i quali sussiste il rischio che le banche ne richiedano la restituzione. Ove ciò accadesse, l'Emittente potrebbe avviare un processo di negoziazione con le banche finalizzato all'erogazione di ulteriori finanziamenti ma, alla Data della Nota Informativa non vi è certezza circa la positiva conclusione di tale processo di negoziazione né che - ove l'ulteriore finanziamento fosse accordato - esso abbia le medesime condizioni economiche sottostanti all'attuale finanziamento. Si evidenzia che l'eventuale necessità di rimborso immediato dei finanziamenti bancari a breve termine di cui dispone il Gruppo ovvero il mancato rispetto, anche parziale, degli impegni di sottoscrizione, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento delle risorse necessarie al fine di far fronte alle proprie esigenze di fabbisogno finanziario, non individuabili alla Data della Nota Informativa, pregiudicherebbe il mantenimento dei presupposti relativi alla continuità aziendale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che il mantenimento dei presupposti relativi alla continuità aziendale del Gruppo sia inoltre strettamente correlato oltre che al buon esito dell'emissione obbligazionaria convertibile in misura funzionale alla copertura del fabbisogno finanziario netto corrente del gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa anche al buon esito integrale delle azioni previste nei piani aziendali 2014-2018 delle società del Gruppo.

Nel caso di mancato buon esito delle suddette azioni a copertura del fabbisogno finanziario netto corrente del Gruppo i flussi di cassa operativi del Gruppo consentirebbero di proseguire l'attività aziendale del Gruppo stesso per un periodo non superiore ai sei mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

- Si segnala che in considerazione degli impegni di sottoscrizione del Prestito assunti dagli azionisti di riferimento, riferiti a un ammontare massimo di circa Euro 3,7 milioni, l'ammontare complessivamente sottoscritto del Prestito in caso di integrale non sottoscrizione da parte del mercato risulterebbe inferiore alla soglia minima per la quotazione di obbligazioni convertibili, pari a Euro 5 milioni, fissata dall'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa, circostanza che, in mancanza dell'evidenza di un "mercato sufficiente", indurrebbe Borsa Italiana a non disporre l'avvio delle negoziazioni relative alle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta.

Per tale motivo, la Società in data 13 febbraio 2014 ha conferito a Invest Banca S.p.A. l'incarico di sostenere la liquidità delle Obbligazioni Convertibili, svolgendo le funzioni di operatore specialista su tali titoli ai sensi e per le finalità di cui al Regolamento di Borsa, così da soddisfare i requisiti richiesti da Borsa Italiana per l'avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili stesse. L'incarico ha durata di un anno, con decorrenza dall'inizio delle attività da parte dello specialista incaricato, ed è automaticamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle parti.

In caso di mancato buon esito del contratto con il suddetto operatore, ovvero nel caso in cui allo scadere del contratto lo stesso non sia rinnovato e l'Emittente non conferisca o non sia in grado di conferire l'incarico ad un altro operatore specialista, sussiste il rischio che per le Obbligazioni Borsa Italiana non disponga l'avvio delle negoziazioni oppure che, successivamente all'avvio delle negoziazioni, le Obbligazioni medesime vengano escluse dalle negoziazioni per intervenuta mancanza dei requisiti previsti. La conseguenza dell'eventuale sopravvenuta non negoziabilità delle Obbligazioni Convertibili consisterebbe nell'impossibilità per i detentori delle Obbligazioni stesse di poter vendere tali titoli sul MTA al fine di addivenire ad una immediata ed agevole liquidazione del proprio investimento.

INDICE

1.	PERSONE RESPONSABILI	10
1.1	Persone responsabili	10
1.2	Dichiarazione di responsabilità	10
2.	FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	11
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	18
3.1	Dichiarazione relativa al capitale circolante	18
3.2	Fondi propri e indebitamento	19
3.3	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta	20
3.4	Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	20
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	22
4.1	Descrizione delle Obbligazioni Convertibili	22
4.1.1	Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni Convertibili	22
4.1.2	Legislazione in base alla quale le Obbligazioni Convertibili saranno emesse	24
4.1.3	Caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili	24
4.1.4	Valuta di emissione delle Obbligazioni Convertibili	24
4.1.5	Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni Convertibili	24
4.1.6	Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni Convertibili e procedura per il loro esercizio	24
4.1.7	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi	28
4.1.8	Data di scadenza, modalità di ammortamento del Prestito, tasso di rendimento, e rappresentanza dei possessori delle Obbligazioni	30
4.1.9	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni Convertibili saranno emesse	32
4.1.10	Data di emissione delle Obbligazioni Convertibili	34
4.1.11	Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle Obbligazioni Convertibili	34
4.1.12	Regime fiscale	34
4.1.12.1	Regime fiscale delle Obbligazioni	34
4.1.12.2	Regime fiscale delle Azioni CHL e delle Azioni di Compendio	39
4.2	Le Azioni di Compendio	50
4.2.1	Descrizione del tipo e della classe delle Azioni di Compendio	50
4.2.2	Legislazione in base alla quale le Azioni di Compendio saranno emesse	50
4.2.3	Caratteristiche delle Azioni di Compendio	50
4.2.4	Valuta di emissione delle Azioni di Compendio	50
4.2.5	Descrizione dei diritti connessi alle Azioni di Compendio	50
4.2.6	Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni di Compendio saranno emesse .	51

4.2.7	Data di emissione delle Azioni di Compendio	51
4.2.8	Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle Azioni di Compendio.....	51
4.2.9	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni di Compendio	51
4.2.10	Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso	51
4.2.11	Effetti di diluizione	51
4.2.12	Regime fiscale delle Azioni di Compendio.....	51
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	52
5.1	Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta	52
5.1.1	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	52
5.1.2	Ammontare totale dell'Offerta	52
5.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione.....	52
5.1.4	Revoca o sospensione dell'Offerta	53
5.1.5	Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso	53
5.1.6	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	53
5.1.7	Ritiro della sottoscrizione.....	53
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni Convertibili	53
5.1.9	Pubblicazione dei risultati dell'Offerta	54
5.1.10	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	54
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione.....	54
5.2.1	Destinatari e mercati dell'Offerta.....	54
5.2.2	Impegni a sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili	55
5.2.3	Informazioni da comunicare prima delle assegnazioni.....	56
5.2.4	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato.....	56
5.2.5	<i>Over allotment e Greenshoe</i>	56
5.3	Fissazione del Prezzo di Offerta.....	56
5.3.1	Prezzo di Offerta	56
5.3.2	Limitazione del diritto di opzione	56
5.4	Collocamento e sottoscrizione	56
5.4.1	Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori	56
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese	57
5.4.3	Collocamento e garanzia	57
5.4.4	Data di stipula degli accordi di collocamento.....	57
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	58

6.1	Ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta	58
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	58
6.3	Nome ed indirizzo dei soggetti che si sono assunti l'impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	58
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	59
7.1	Consulenti legati all'emissione	59
7.2	Altre informazioni sottoposte a revisione	59
7.3	Pareri o relazioni redatte da esperti	59
7.4	Informazioni provenienti da terzi	59
7.5	Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario	59

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno della presente Nota Informativa, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Altri Paesi	Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
Aumento di Compendio	L'aumento di capitale sociale, scindibile e a pagamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 3 dicembre 2013 e 14 febbraio 2014, in esercizio parziale della delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, per un importo complessivo massimo di Euro 10.227.509,50, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione delle Azioni di Compendio.
Azioni o Azioni CHL	Le azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di Euro 0,02 cadauna.
Azioni di Compendio	Le massime n. 511.375.475 azioni ordinarie dell'Emittente, del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna, rivenienti dall'Aumento di Compendio, poste al servizio della conversione delle Obbligazioni Convertibili.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
CHL o Emittente o Società	Centro HL Distribuzione S.p.A. (denominazione abbreviata CHL S.p.A.), con sede legale in Firenze, Via G. Marconi, n. 128.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
Data della Nota Informativa	La data di pubblicazione della Nota Informativa.
Diritto di Conversione	Il diritto di convertire le Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio ai termini ed alle condizioni di cui al Regolamento del Prestito pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente www.chl.it .
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 febbraio 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0009966/14 del 6 febbraio 2014.
Farmachl	Farmachl S.r.l., con sede legale in Firenze, Via G. Marconi, n. 128. Società facente parte del Gruppo CHL.
Frael	Frael S.p.A., con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Loc. Vallina, Via del Roseto, n. 50. Società facente parte del Gruppo CHL.
Giorno Bancario Lavorativo	Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

Giorno di Borsa Aperta	Qualunque giorno nel quale il MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.
Gruppo o Gruppo CHL	Collettivamente, CHL e le società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi degli articoli 2359 del codice civile e 93 del TUF.
IFRS o Principi Contabili Internazionali	Tutti gli <i>International Financial Reporting Standards</i> , tutti gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), tutte le interpretazioni dell' <i>International Reporting Interpretations Committee</i> (IFRIC), precedentemente denominate <i>Standing Interpretations Committee</i> (SIC).
Intermediari Autorizzati o Intermediari Aderenti	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
Istruzioni di Borsa Italiana	Le istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana in vigore alla Data della Nota Informativa.
Mercato Telematico Azionario o MTA	Il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Nota Informativa	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi depositata presso la Consob in data 20 febbraio 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 18 febbraio 2014 protocollo n. 0013193/14.
Obbligazioni o Obbligazioni Convertibili	Le massime n. 20.455.019 obbligazioni convertibili in Azioni di Compendio, del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, costituenti il Prestito Obbligazionario oggetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 3 dicembre 2013 e del 14 febbraio 2014.
Obbligazionisti	I soggetti titolari di Obbligazioni Convertibili.
Offerta in Borsa	L'eventuale offerta in borsa dei Diritti di Opzione rimasti inoperti all'esito dell'Offerta in Opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.
Offerta o Offerta in Opzione	L'offerta in opzione delle Obbligazioni agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile.
Periodo di Offerta	Il periodo di adesione all'Offerta, compreso tra il 24 febbraio 2014 e il 21 marzo 2014, estremi inclusi.
Prestito Obbligazionario o Prestito	Il prestito obbligazionario convertibile denominato "CHL 6,00% 2014 ó 2018 convertibile" oggetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 3 dicembre 2013 e 14 febbraio 2014, in esercizio parziale della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.227.509,50, costituito dalle Obbligazioni e regolato dal Regolamento del Prestito.

Prezzo di Offerta	Il prezzo al quale ciascuna Obbligazione Convertibile viene offerta in opzione, pari ad Euro 0,50.
Regolamento (CE) n. 809/2004	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal Regolamento Delegato 486/2012/UE della Commissione del 30 marzo 2012.
Regolamento del Prestito o Regolamento del Prestito Obbligazionario	Il regolamento del Prestito Obbligazionario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 14 febbraio 2014 e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente www.chl.it .
Regolamento di Borsa Italiana	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in vigore alla Data della Nota Informativa.
Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente in vigore alla Data della Nota Informativa.
Società di Revisione	BDO S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Augusto n. 8. Società di revisione incaricata dall'Emittente per la revisione legale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

<i>Download</i>	Ricezione di informazioni digitali della rete.
<i>E-commerce</i>	Operazioni commerciali effettuate on-line. L'acquirente può essere un consumatore finale (c.d. <i>Business to Consumer</i> o B2C) ovvero un soggetto esercente attività commerciale o professionale (c.d. <i>Business to Business</i> o B2B).
GDL	Acronimo con il quale si identifica la distribuzione nelle aree decentrate tramite il canale della Grande Distribuzione Localizzata.
GDO	Acronimo con il quale si identifica il settore della Grande Distribuzione Organizzata.
ICT	Acronimo di <i>Information Communication Technology</i> . Letteralmente "Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione". Indica sia l'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni - siano esse testuali, visive o sonore in formato digitale, sia più in generale i prodotti, il mercato ed i servizi in cui vengono utilizzate tali tecnologie.
<i>Internet</i>	La "rete delle reti", rete globale che connette tra loro i <i>computer</i> di tutto il mondo consentendo agli stessi di trasmettere e ricevere informazioni.
<i>Rating</i>	Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene effettuata da agenzie specializzate (c.d. agenzie di <i>rating</i>).
URL	Acronimo di <i>Uniform Resource Locator</i> , è un metodo per identificare in maniera univoca ed esclusiva i file (incluse le pagine HTML) presenti su Internet. Un URL è formato da tre parti: il protocollo da utilizzare per accedere al file, il nome DNS della macchina sulla quale si trova il file e il nome del file stesso. Ad esempio, un URL come "http://www.nasa.gov/index.html" identifica il file index.html posto sull' <i>host</i> di nome www.nasa.gov, ed indica anche che per accedere ad esso è necessario utilizzare il protocollo http.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

CHL, con sede legale in Firenze, Via G. Marconi n. 128, in qualità di emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella Nota Informativa.

Trattandosi di un'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 20 febbraio 2014 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione con nota del 18 febbraio 2014.

L'Emittente, responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in essa contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Il presente Capitolo della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari quotati.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono inoltre invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo e ai settori di attività in cui gli stessi operano, descritti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

Salvo ove diversamente indicato, i rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

2.1.1 Rischi connessi all'insufficienza di capitale circolante netto

Il capitale circolante netto del Gruppo risultante dagli ultimi dati consuntivi disponibili (resoconto intermedio sulla gestione consolidata al 30 settembre 2013 dell'Emittente), presenta un saldo negativo pari ad Euro 3.738 migliaia, inclusivo dell'indebitamento finanziario netto di Euro 3.266 migliaia.

L'Emittente stima che tale saldo negativo non risulta significativamente variato alla Data della Nota Informativa.

La stima del fabbisogno finanziario netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 900 migliaia così ripartito: circa Euro 500 migliaia relativi alla gestione operativa corrente, circa Euro 250 migliaia relativi alla gestione finanziaria e circa Euro 150 migliaia da destinarsi ad investimenti.

Il fabbisogno finanziario netto del Gruppo, come sopra determinato pari a circa Euro 900 migliaia, sommato al capitale circolante netto del Gruppo negativo per Euro 3.738 migliaia, evidenzia un fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo, per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa, pari a circa Euro 4.638 migliaia.

Si segnala che alla Data della Nota Informativa il Gruppo non dispone delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo riferito ai dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa. L'Emittente intende finanziare il sopradescritto fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo, pari a circa Euro 4.638 migliaia, come di seguito descritto.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione da parte degli azionisti di riferimento dell'Offerta determinerebbero una riduzione del fabbisogno finanziario netto complessivo da Euro 4.638 migliaia a circa Euro 940 migliaia. Si precisa che, in base agli impegni assunti dagli azionisti di riferimento, la sottoscrizione del Prestito sarà liberata in parte mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci (iscritti tra i debiti finanziari a breve termine), per un ammontare pari a circa 2,4 milioni, e per la parte residua, fino ad Euro 1,3 milioni, mediante apporto di nuove risorse finanziarie. Tale sbilancio sarebbe prevalentemente costituito da finanziamenti bancari a breve termine, concessi da istituti di credito finanziari, per i quali sussiste il rischio che le banche ne richiedano la restituzione. Ove ciò accadesse, l'Emittente potrebbe avviare un processo di negoziazione con le banche finalizzato all'erogazione di ulteriori finanziamenti ma alla Data della Nota Informativa non vi è certezza circa la positiva conclusione di tale processo di negoziazione né che o' ove l'ulteriore finanziamento fosse accordato o' esso abbia le medesime condizioni economiche dell'attuale finanziamento. L'Emittente intende far fronte a tale sbilancio di fabbisogno finanziario netto facendo ricorso ai finanziamenti bancari a breve termine di cui dispone alla Data della Nota Informativa.

Con riferimento all'Offerta si segnala infatti che gli azionisti di riferimento dell'Emittente Sig. Federigo Franchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato) si sono impegnati a sottoscrivere, mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci, la propria quota di spettanza in relazione al prestito obbligazionario convertibile pari complessivamente a circa il 24%, entro il termine del Periodo di Offerta nonché a convertire integralmente tali obbligazioni. I medesimi azionisti di riferimento si sono altresì impegnati a sottoscrivere direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che si riservano di nominare, in contanti e senza impegno di successiva

conversione in azioni della Società, ulteriori obbligazioni eventualmente rimaste inoperte per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.300 migliaia qualora, ad esito dell'Offerta e dell'eventuale Offerta in Borsa, gli altri azionisti e/o il mercato non sottoscrivano un importo corrispondente. Pertanto, nel caso in cui i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli altri azionisti e/o del mercato siano inferiori all'importo di Euro 1.300 migliaia, gli azionisti di riferimento dell'Emittente si sono impegnati a sottoscrivere ulteriori Obbligazioni in contanti fino al raggiungimento di tale importo. Tale impegno sarà adempiuto non appena conclusa l'eventuale Offerta in Borsa, in base ai tempi tecnici strettamente necessari, alle condizioni previste per l'Offerta con l'applicazione di una maggiorazione a titolo di dietimi di interesse maturati.

Pertanto, l'importo derivante dall'esecuzione dei citati impegni assunti dagli azionisti di riferimento in caso di integrale non sottoscrizione dell'Offerta da parte del mercato sarà pari a circa Euro 3,7 milioni. Si precisa che tali impegni degli azionisti di riferimento non sono assistiti da garanzia bancaria o assicurativa e che risultano comunque insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Si evidenzia che l'eventuale necessità di rimborso immediato dei finanziamenti bancari a breve termine di cui dispone il Gruppo ovvero il mancato rispetto, anche parziale, degli impegni di sottoscrizione, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento delle risorse necessarie al fine di far fronte alle proprie esigenze di fabbisogno finanziario, non individuabili alla Data della Nota Informativa, pregiudicherebbe il mantenimento dei presupposti relativi alla continuità aziendale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che il mantenimento dei presupposti relativi alla continuità aziendale del Gruppo sia strettamente correlato al buon esito dell'emissione obbligazionaria convertibile in misura funzionale alla copertura del fabbisogno finanziario netto corrente del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa e al buon esito integrale delle azioni previste nei piani aziendali 2014-2018 delle società del Gruppo nonché di ulteriori misure correttive. A tal proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha improntato la propria politica sul risparmio di molteplici voci di costo e sull'incremento di premi e sconti per raggiungimento *target* per quanto attiene al settore ICT e sul rafforzamento del positivo modello di *business* del settore del *franchising* parafarmaceutico abbinando anche prodotti di alta cosmesi a marchio proprio con elevata marginalità.

Nell'ipotesi di mancata realizzazione di tali operazioni di rafforzamento, e senza ulteriori interventi al momento non individuabili, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il capitale circolante del Gruppo dovrebbe esaurirsi entro i sei mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.1 ed al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2, della Nota Informativa.

2.1.2 Rischi connessi al raggiungimento e al mantenimento dei requisiti per la quotazione delle Obbligazioni Convertibili

Con riferimento ai requisiti per l'ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili, si segnala che l'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa prevede, tra l'altro, al comma 1 lett. a), che ai fini dell'ammissione alla quotazione le obbligazioni convertibili devono essere emesse a fronte di un prestito *il cui ammontare residuo sia [] di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente* e che Borsa Italiana *potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quell[o] appena indicat[o] ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente*.

Si segnala che in considerazione degli impegni di sottoscrizione del Prestito assunti dagli azionisti di riferimento, riferiti a un ammontare massimo di circa Euro 3,7 milioni, l'ammontare complessivamente sottoscritto del Prestito in caso di integrale non sottoscrizione da parte del mercato risulterebbe inferiore alla predetta soglia minima per la quotazione di obbligazioni convertibili, pari a Euro 5 milioni, fissata dall'art. 2.2.7 del Regolamento di Borsa, circostanza che, in mancanza dell'evidenza di un *mercato sufficiente*, indurrebbe Borsa Italiana a non disporre l'avvio delle negoziazioni relative alle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta.

Per tale motivo, la Società in data 13 febbraio 2014 ha conferito a Invest Banca S.p.A. l'incarico di sostenere la liquidità delle Obbligazioni Convertibili, svolgendo le funzioni di operatore specialista ai sensi e per le finalità di cui al Regolamento di Borsa, così da soddisfare i requisiti richiesti da Borsa Italiana per l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili.

In particolare, il predetto operatore specialista si è impegnato ad esporre in via continuativa sul *book* di negoziazione proposte di acquisto e vendita nei tempi, con le modalità e fino al raggiungimento del quantitativo giornaliero, indicati da Borsa Italiana, in analogia a quanto previsto per le azioni nella Guida ai parametri di negoziazione dei mercati regolamentati e gestiti da Borsa Italiana. L'incarico ha durata di un anno con decorrenza dall'inizio delle attività da parte dello specialista incaricato, automaticamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle parti.

In caso di mancato buon esito del contratto con il suddetto operatore, ovvero nel caso in cui allo scadere del contratto lo stesso non sia rinnovato e l'Emittente non conferisca o non sia in grado di conferire l'incarico ad un altro operatore specialista, sussiste il rischio che per le Obbligazioni Borsa Italiana non disponga l'avvio delle negoziazioni oppure che, successivamente all'avvio delle negoziazioni, le Obbligazioni medesime vengano escluse dalle negoziazioni per intervenuta mancanza dei requisiti previsti. La conseguenza dell'eventuale sopravvenuta non negoziabilità delle Obbligazioni Convertibili consisterebbe nell'impossibilità per i detentori delle Obbligazioni stesse di poter vendere tali titoli sul MTA al fine di addivenire ad una immediata ed agevole liquidazione del proprio investimento.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 6 della Nota Informativa.

2.1.3 Rischi connessi alle Obbligazioni Convertibili

(a) Rischi connessi alla natura complessa ed al valore delle Obbligazioni Convertibili

Le Obbligazioni Convertibili sono composte da un'obbligazione *senior* unita ad un derivato.

Si segnala che il valore delle Obbligazioni Convertibili dipende principalmente dai seguenti parametri:

- prezzo delle Azioni CHL: una diminuzione del prezzo delle Azioni CHL può comportare una diminuzione del valore del derivato che compone l'Obbligazione Convertibile; viceversa un aumento del prezzo delle Azioni CHL può comportare un aumento del valore del derivato che compone l'Obbligazione Convertibile;
- tassi di interesse: un aumento dei tassi di interesse può comportare una diminuzione del valore dell'obbligazione *senior* che compone l'Obbligazione Convertibile; viceversa una diminuzione dei tassi di interesse può comportare un aumento del valore dell'obbligazione *senior* che compone l'Obbligazione Convertibile;
- merito creditizio: un aumento del merito creditizio può comportare un aumento del valore dell'obbligazione *senior* che compone l'Obbligazione Convertibile; viceversa una diminuzione del merito creditizio può comportare una diminuzione del valore dell'obbligazione *senior* che compone l'Obbligazione Convertibile. Si segnala che alla Data della Nota Informativa non è stato assegnato un *rating* all'Emittente e/o alle Obbligazioni Convertibili, su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione, e non è previsto che tale *rating* venga assegnato;
- vita residua delle Obbligazioni Convertibili: il valore della componente derivativa delle Obbligazioni Convertibili decresce con il diminuire della vita residua delle Obbligazioni Convertibili; pertanto, più è distante la data di scadenza delle Obbligazioni Convertibili, più è elevato il valore della componente derivativa; viceversa, più è vicina la data di scadenza dell'Obbligazione Convertibile, minore è il valore del derivato che compone l'Obbligazione Convertibile.

Considerata la natura complessa dello strumento e di conseguenza del procedimento di determinazione del valore del medesimo strumento, è possibile che la componente derivativa sia valutata dagli operatori di mercato in modo diverso rispetto a quanto effettuato dall'Emittente al momento dell'emissione, circostanza che potrebbe riflettersi negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili successivamente all'emissione. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni Convertibili prima della Data di Scadenza, potrebbero pertanto ricavare un importo inferiore al Valore Nominale di Emissione o al Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni Convertibili.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4 della Nota Informativa.

(b) Rischi relativi al rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili da parte dell'Emittente, in caso di mancata conversione delle Obbligazioni Convertibili

Si segnala che, fatta salva la facoltà per gli Obbligazionisti di esercitare il Diritto di Conversione (come di seguito descritto) ciascuna Obbligazione Convertibile, il cui valore nominale di emissione è di Euro 0,50 (il

il **Valore Nominale di Emissione**), sarà rimborsata in 5 rate posticipate (ciascuna data, **Data di Rimborso**), come di seguito indicato:

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2014 (la **Prima Data di Rimborso**);

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2015 (la **Seconda Data di Rimborso**);

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2016 (la **Terza Data di Rimborso**);

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna obbligazione, il 30 giugno 2017 (la **Quarta Data di Rimborso**);

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2018 (la **Quinta Data di Rimborso**).

Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti solo nei periodi di seguito riportati, e nei limiti del valore nominale di ciascuna Obbligazione oggetto di rimborso alla rispettiva Data di Rimborso (il **Valore Nominale in Scadenza**). In considerazione della suddetta caratteristica del Prestito, l'investimento originario effettuato dagli Obbligazionisti che non procederanno a convertire le Obbligazioni Convertibili è destinato a diminuire progressivamente nel corso del tempo con il rischio della progressiva riduzione dei frutti dell'investimento obbligazionario rispetto ad una obbligazione che non preveda alcun rimborso fino alla scadenza.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4 della Nota Informativa.

(c) Rischi legati alla conversione facoltativa delle Obbligazioni Convertibili

Gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità, i limiti ed i termini di seguito stabiliti nel Regolamento del Prestito, esercitare il diritto di richiedere, in luogo del rimborso in denaro, la conversione totale o parziale in Azioni di Compendio della quota di Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute (il **"Diritto di Conversione"**).

A ciascuna Data di Conversione (come di seguito definita), CHL consegnerà agli Obbligazionisti che hanno presentato valida Domanda di Conversione (come di seguito definita) un numero di Azioni di Compendio come determinato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Prestito.

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la **"Domanda di Conversione"**) all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario ricompreso in ciascuno dei periodi di conversione come definiti e riportati nella tabella che segue (i **Periodi di Conversione** e, singolarmente, il **Periodo di Conversione**), salve le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 6 del Regolamento del Prestito. In ciascun Periodo di Conversione gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione per un ammontare massimo pari al Valore Nominale in Scadenza. Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Rimborso immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (la **Data di Conversione**).

Con riferimento a ciascun anno di vita delle Obbligazioni Convertibili, si segnala che ciascun Periodo di Conversione decorre dall'1 giugno al 22 giugno e che la relativa Data di Rimborso/Data di Conversione corrisponde al 30 giugno.

In tutti i casi di conversione parziale da parte dell'Obbligazionista del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni Convertibili detenute in Azioni di Compendio, la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni Convertibili detenute che non sia stata oggetto di valida Domanda di Conversione da parte dell'Obbligazionista nel corso del Periodo di Conversione rilevante sarà rimborsata in denaro dalla Società alla rispettiva Data di Rimborso.

Si segnala che l'investimento in Azioni CHL, per effetto della conversione delle Obbligazioni, comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni quotate su un mercato regolamentato. Ai fini della valutazione circa l'opportunità dell'esercizio del Diritto di Conversione, il portatore delle Obbligazioni Convertibili, tra l'altro, dovrà considerare che le Azioni CHL ó negoziate sull'MTA ó saranno soggette a

fluttuazioni del prezzo di mercato e, pertanto, il prezzo di mercato delle Azioni CHL, alla data della domanda o di efficacia della conversione, potrebbe essere inferiore al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili e, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, il prezzo di mercato delle Azioni CHL potrebbe non rendere conveniente la conversione delle Obbligazioni.

Si segnala inoltre che successivamente alla conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni CHL, gli investitori potrebbero incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a vendere le Azioni CHL consegnate in sede di conversione, qualora non ci fossero corrispondenti richieste di acquisto di Azioni CHL.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4 della Nota Informativa.

(d) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità consiste nella difficoltà o impossibilità per l'investitore di liquidare l'investimento prima della sua scadenza naturale. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli, la cui ricerca è più agevole ed al contempo meno onerosa in un mercato secondario efficiente. Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di acquisto sul mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

Si segnala che in data 17 febbraio 2014 Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertibili sul MTA. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa, previa verifica dei risultati dell'offerta e messa a disposizione delle Obbligazioni Convertibili agli aventi diritto, e resa nota con specifico avviso diffuso da Borsa Italiana. Non vi è tuttavia la certezza che si sviluppi e si mantenga un mercato liquido delle stesse. Si segnala che la Società, ai fini di soddisfare i requisiti richiesti da Borsa Italiana per l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni Convertibili, in data 13 febbraio 2014 ha conferito a Invest Banca S.p.A. l'incarico di sostenere la liquidità delle stesse, svolgendo le funzioni di operatore specialista ai sensi e per le finalità di cui al Regolamento di Borsa. Per maggiori informazioni in merito all'incarico conferito all'operatore specialista si rinvia al precedente Paragrafo 2.1.2.

Non si può tuttavia escludere totalmente il rischio che, in relazione alle Obbligazioni Convertibili, non venga a esistere un mercato secondario, ovvero che tale mercato secondario, laddove venga a esistere, non sia un mercato altamente liquido.

(e) Rischio collegato all'assenza di rating per l'Emittente e per le Obbligazioni Convertibili

Il rating attribuito a una società dalle agenzie abilitate costituisce una valutazione della capacità della stessa di assolvere gli impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi.

Alla Data della Nota Informativa non è stato assegnato un rating all'Emittente e/o alle Obbligazioni Convertibili, su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione, e non è previsto che tale rating venga assegnato.

L'assenza di rating può rappresentare un rischio per gli investitori in termini di minori informazioni sul grado di solvibilità dell'Emittente alla Data della Nota Informativa e durante la vita del Prestito Obbligazionario e potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni Convertibili.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.5, della Nota Informativa.

(f) Rischio derivante da modifiche al trattamento fiscale delle Obbligazioni Convertibili

Tutti gli oneri fiscali presenti e futuri che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni Convertibili sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla Data della Nota Informativa rimanga invariato durante tutta la vita delle Obbligazioni Convertibili, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12, della Nota Informativa.

(g) Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni Convertibili

Il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altra somma eventualmente dovuta sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni Convertibili non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi.

(h) Rischi connessi al mancato diritto di conversione in ipotesi di fusione e scissione infragruppo

Ai possessori delle Obbligazioni Convertibili non è data la facoltà di esercitare anticipatamente il diritto di conversione, di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del Codice Civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società controllate direttamente o indirettamente da CHL.

2.1.4 Rischio di credito per il sottoscrittore

Aderendo all'Offerta, l'aderente riceve Obbligazioni Convertibili a tasso fisso e diviene pertanto finanziatore dell'Emittente e titolare di un diritto di credito verso lo stesso connesso al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale a scadenza, assumendosi il rischio che l'Emittente divenga insolvente o che, comunque, non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Inoltre una variazione negativa del merito creditizio dell'Emittente potrebbe comportare la diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni Convertibili.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5, della Nota Informativa.

2.1.5 Rischi connessi all'andamento del mercato dei Diritti di Opzione

I Diritti di Opzione relativi alle Obbligazioni Convertibili saranno negoziabili sul MTA dal 24 febbraio 2014 al 14 marzo 2014, estremi compresi. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni, in funzione, fra l'altro, dell'andamento del prezzo di mercato delle Azioni CHL, nonché della cessione dei Diritti di Opzione sul mercato da parte degli azionisti aventi diritto.

2.1.6 Rischi connessi ai possibili effetti diluitivi

Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza e che decideranno anche di esercitare integralmente il Diritto di Conversione loro spettante.

Gli azionisti dell'Emittente che invece decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza o che, seppur sottoscrivendola inizialmente decidessero successivamente di non esercitare integralmente il Diritto di Conversione loro spettante, vedrebbero diluita la propria partecipazione sul capitale sociale *fully diluted* alla Data di Scadenza del Prestito, in ipotesi di integrale sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili e di integrale sottoscrizione di tutte le Azioni di Compendio, emesse al valore nominale, di una percentuale massima pari al 69,44%.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2.11, della Nota Informativa.

2.1.7 Rischi connessi all'assenza di un consorzio di garanzia

Non è stato costituito e non si prevede di costituire alcun consorzio di garanzia al fine di assicurare l'integrale sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta. Pertanto, nell'eventualità in cui gli azionisti non esercitino, in tutto o in parte, i Diritti di Opzione ad essi spettanti, ovvero le Obbligazioni Convertibili rimangano non optate in maniera significativa anche all'esito dell'Offerta in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, potrebbero verificarsi degli effetti significativamente negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo, a causa della mancata integrale sottoscrizione dell'Offerta, in termini di minori risorse a disposizione del Gruppo da utilizzare sia nel contesto del programma di rafforzamento patrimoniale e di riequilibrio della situazione economico-finanziaria del Gruppo sia per l'eventuale effettuazione di nuovi investimenti da parte del Gruppo.

Si segnala che gli azionisti di riferimento Sig. Federigo Franchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato), titolari rispettivamente di numero 26.786.281 azioni ordinarie pari al 11,905% del capitale sociale di CHL e di numero 27.520.793 azioni ordinarie pari al 12,231% del capitale sociale di CHL, si sono impegnati, nei confronti della Società, a sottoscrivere, mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci, la propria quota di spettanza del Prestito pari complessivamente a circa il 24% nonché a convertire integralmente tali obbligazioni secondo i termini e le condizioni di cui al Regolamento del Prestito. Tale impegno non è soggetto a condizioni. I medesimi azionisti di riferimento si sono inoltre impegnati a sottoscrivere direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che si riservano di nominare, in contanti,

ulteriori obbligazioni eventualmente rimaste inoperte per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.300 migliaia qualora, ad esito dell'Offerta e dell'eventuale Offerta in Borsa, gli altri azionisti e/o il mercato non sottoscrivano un importo corrispondente. Pertanto, nel caso in cui i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli altri azionisti e/o del mercato siano inferiori all'importo di Euro 1.300 migliaia, gli azionisti di riferimento dell'Emittente si sono impegnati a sottoscrivere ulteriori Obbligazioni in contanti fino al raggiungimento di tale importo. Si precisa che con riferimento ai sopra descritti impegni assunti dagli azionisti di riferimento non sono state prestate garanzie bancarie o assicurative.

Fatta eccezione per quanto sopra descritto, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun altro principale azionista né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili nell'ambito dell'Offerta di cui alla presente Nota Informativa. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2, della Nota Informativa.

2.1.8 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l'Offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità competenti

I destinatari dell'Offerta sono gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota di Sintesi e della Nota Informativa.

L'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti di America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi, la Nota Informativa non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti di America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

L'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Né il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi, la Nota Informativa né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni CHL con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che CHL o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni CHL per conto di detti titolari.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 della Nota Informativa.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e sulla scorta della definizione di capitale circolante ó quale mezzo mediante il quale l'Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza ó riportata nel documento ESMA/2013/319, alla Data della Nota Informativa il Gruppo CHL non dispone di un capitale circolante sufficiente per far fronte alle proprie attuali esigenze (intendendosi per tali quelle relative ai dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa). In particolare, il capitale circolante netto risultante dagli ultimi dati consuntivi disponibili (resoconto intermedio sulla gestione consolidata al 30 settembre 2013 dell'Emittente) presenta un saldo negativo pari ad Euro 3.738 migliaia, inclusivo dell'indebitamento finanziario netto di Euro 3.266 migliaia. Tale saldo non risulta significativamente variato alla Data della Nota Informativa.

La stima del fabbisogno finanziario netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa è pari a circa Euro 900 migliaia così ripartito: circa Euro 500 migliaia relativi alla gestione operativa corrente, circa Euro 250 migliaia relativi alla gestione finanziaria e circa Euro 150 migliaia da destinarsi ad investimenti.

Il fabbisogno finanziario netto del Gruppo, come sopra determinato pari a circa Euro 900 migliaia, sommato al capitale circolante netto del Gruppo negativo per Euro 3.738 migliaia, evidenzia un fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo, per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa, pari a circa Euro 4.638 migliaia. Si segnala che la suddetta stima del fabbisogno finanziario del Gruppo per i prossimi dodici mesi non tiene conto delle risorse che saranno necessarie per effettuare la prima *tranche* di rimborso del Prestito che saranno reperite dai proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito medesimo e che, ai sensi del Regolamento del medesimo, dovranno essere pari al 20% del valore nominale di emissione (il **Valore Nominale in Scadenza**). Pertanto, in caso di emissione obbligazionaria integralmente sottoscritta e in assenza di domande di conversione da parte degli Obbligazionisti ulteriori rispetto a quelle che saranno presentate dagli azionisti di riferimento dell'Emittente e che in forza degli impegni di sottoscrizione e di conversione assunti avranno ad oggetto circa il 24% del Valore Nominale in Scadenza, l'ammontare di tali risorse è stimato in circa massimi Euro 1,5 milioni.

Si segnala che alla Data della Nota Informativa il Gruppo non dispone delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo riferito ai dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa. L'Emittente intende finanziare il sopradescritto fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo, pari a circa Euro 4.638 migliaia, come di seguito descritto.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione da parte degli azionisti di riferimento dell'Offerta determinerebbero una riduzione del fabbisogno finanziario netto complessivo da Euro 4.638 migliaia a circa Euro 940 migliaia. Si precisa che, in base agli impegni assunti dagli azionisti di riferimento, la sottoscrizione del Prestito sarà liberata in parte mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci (iscritti tra i debiti finanziari a breve termine), per un ammontare pari a circa 2,4 milioni, e per la parte residua, fino ad Euro 1,3 milioni, mediante apporto di nuove risorse finanziarie. Tale sbilancio sarebbe prevalentemente costituito da finanziamenti bancari a breve termine, concessi da istituti di credito finanziatori, per i quali sussiste il rischio che le banche ne richiedano la restituzione. Ove ciò accadesse, l'Emittente potrebbe avviare un processo di negoziazione con le banche finalizzato all'erogazione di ulteriori finanziamenti ma alla Data della Nota Informativa non vi è certezza circa la positiva conclusione di tale processo di negoziazione né che ó ove l'ulteriore finanziamento fosse accordato ó esso abbia le medesime condizioni economiche dell'attuale finanziamento. L'Emittente intende far fronte a tale sbilancio di fabbisogno finanziario netto facendo ricorso ai finanziamenti bancari a breve termine di cui dispone alla Data della Nota Informativa.

Con riferimento all'Offerta si segnala infatti che gli azionisti di riferimento dell'Emittente Sig. Federigo Franchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato) si sono impegnati a sottoscrivere, mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci, la propria quota di spettanza in relazione al prestito obbligazionario convertibile pari complessivamente a circa il 24%, entro il termine del Periodo di Offerta nonché a convertire integralmente tali obbligazioni secondo i termini e le condizioni di cui al Regolamento del Prestito. I medesimi azionisti di riferimento si sono altresì impegnati a sottoscrivere direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che si riservano di nominare, in contanti e senza impegno di successiva conversione in azioni della Società, ulteriori obbligazioni eventualmente rimaste inoperte per un ammontare complessivo pari a massimi Euro

1.300 migliaia qualora, ad esito dell'Offerta e dell'eventuale Offerta in Borsa, gli altri azionisti e/o il mercato non sottoscrivano un importo corrispondente. Pertanto, nel caso in cui i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli altri azionisti e/o del mercato siano inferiori all'importo di Euro 1.300 migliaia, gli azionisti di riferimento dell'Emittente si sono impegnati a sottoscrivere ulteriori Obbligazioni in contanti fino al raggiungimento di tale importo. Tale impegno sarà adempiuto non appena conclusa l'eventuale Offerta in Borsa, in base ai tempi tecnici strettamente necessari, alle condizioni previste per l'Offerta con l'applicazione di una maggiorazione a titolo di dietimi di interesse maturati. Pertanto, l'importo derivante dall'esecuzione dei citati impegni assunti dagli azionisti di riferimento in caso di integrale non sottoscrizione dell'Offerta da parte del mercato sarà pari almeno a circa Euro 3,7 milioni. Si precisa che tali impegni degli azionisti di riferimento non sono assistiti da garanzia bancaria o assicurativa e che risultano comunque insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Si evidenzia che l'eventuale necessità di rimborso immediato dei finanziamenti bancari a breve termine di cui dispone il Gruppo ovvero il mancato rispetto, anche parziale, degli impegni di sottoscrizione, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento delle risorse necessarie al fine di far fronte alle proprie esigenze di fabbisogno finanziario, non individuabili alla Data della Nota Informativa, pregiudicherebbe il mantenimento dei presupposti relativi alla continuità aziendale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che il mantenimento dei presupposti relativi alla continuità aziendale del Gruppo sia strettamente correlato al buon esito dell'emissione obbligazionaria convertibile in misura funzionale alla copertura del fabbisogno finanziario netto corrente del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa e al buon esito integrale delle azioni previste nei piani aziendali 2014-2018 delle società del Gruppo nonché di ulteriori misure correttive. A tal proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha improntato la propria politica sul risparmio di molteplici voci di costo e sull'incremento di premi e sconti per raggiungimento *target* per quanto attiene al settore ICT e sul rafforzamento del positivo modello di *business* del settore del *franchising* parafarmaceutico abbinando anche prodotti di alta cosmesi a marchio proprio con elevata marginalità. Nell'ipotesi di mancata realizzazione di tali operazioni di rafforzamento, e senza ulteriori interventi al momento non individuabili, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il capitale circolante del Gruppo dovrebbe esaurirsi entro i sei mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

3.2 Fondi propri e indebitamento

La seguente tabella riporta la composizione dei fondi propri del Gruppo al 30 settembre 2013:

	Al 30 settembre
(Euro migliaia)	2013
PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	4.500
Riserve ed utili a nuovo	393
Risultato d'esercizio	(3.468)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.425

Si precisa che le suddette informazioni sono tratte dal resoconto intermedio sulla gestione consolidata dell'Emittente al 30 settembre 2013, non assoggettato a revisione contabile. Si segnala che alla Data della Nota Informativa non si sono verificate variazioni significative rispetto alla composizione dei fondi propri del Gruppo al 30 settembre 2013, sopra riportata. Pertanto, i dati relativi ai mezzi propri del Gruppo al 30 settembre 2013 possono rappresentare stime di tali grandezze alla Data della Nota Informativa.

Di seguito si riporta la composizione dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 novembre 2013 determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004.

Valori in migliaia di Euro	Al 30 novembre
Indebitamento finanziario netto	2013
ACassa	2
B Altre disponibilità liquide	322
CTitoli detenuti per la negoziazione	50
DLiquidità (A) + (B) + (C)	374
ECrediti finanziari correnti	-
FDebiti bancari correnti	(1.369)
GParte corrente dell'indebitamento non corrente	-
HAltri debiti finanziari correnti	(2.632)
IIndebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(4.001)
JIndebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(3.627)
KDebiti bancari non correnti	-
LObbligazioni emesse	-
MAltri debiti non correnti	-
NIndebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	-
OIndebitamento finanziario netto (J) + (N)	(3.627)

Si precisa che l'indebitamento finanziario corrente, pari ad Euro 4.001 migliaia, è costituito da debiti non garantiti.

Si precisa inoltre che le suddette informazioni sono tratte da elaborazioni gestionali e non sono state assoggettate a revisione contabile.

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all'indebitamento del Gruppo si rinvia al Capitolo 10 del Documento di Registrazione.

3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta

Si segnala che il Sig. Federigo Franchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ed il Sig. Fernando Franchi, Amministratore Delegato della Società, detengono rispettivamente una partecipazione pari al 11,905% ed al 12,231% del capitale sociale della Società. Si segnala inoltre che i Sig.ri Federigo Franchi, Fernando Franchi ed Andrea Tognetti sono titolari nella controllata Farmachl, rispettivamente, di una partecipazione pari al 16%, al 16% ed all'0%.

Per quanto a conoscenza della Società, con riferimento ai rapporti di parentela esistenti alla Data della Nota Informativa tra i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, si segnala quanto segue: i Sig.ri Federigo Franchi e Fernando Franchi, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della Società, sono fratelli.

3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'offerta delle Obbligazioni Convertibili è finalizzata al reperimento delle risorse necessarie per sostenere il fabbisogno finanziario del Gruppo ed al conseguente miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria del medesimo, tenuto conto della situazione di *deficit* di capitale circolante in cui si trova il Gruppo alla Data della Nota Informativa, nonché sono funzionali, unitamente alla realizzazione delle già sopra descritte misure correttive proposte dal *management*, al riequilibrio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

I proventi netti derivanti dall'Offerta, stimati complessivamente in circa Euro 10 milioni in caso di integrale sottoscrizione del Prestito verranno destinati come segue: (i) in via prioritaria a soddisfare il fabbisogno finanziario complessivo del Gruppo, tenuto conto della situazione di *deficit* di capitale circolante in cui si trova alla Data della Nota Informativa, e stimabile in circa massimi Euro 4,638 milioni ai quali si aggiungerebbero circa massimi Euro 1,5 milioni per il rimborso della prima *tranche* del Prestito come determinata al precedente Paragrafo 3.1 e (ii), per la parte residua, al raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani industriali delle Società del Gruppo ed in particolare: a) fino a circa Euro 2 milioni per il potenziamento della commercializzazione dei prodotti destinati al settore estetico professionale dell'ossigenoterapia; b) fino a circa Euro 1 milione per l'implementazione del settore "Frael Educational" dedicato agli istituti scolastici di primo e secondo grado; c) per circa Euro 0,8 milioni per il potenziamento della commercializzazione del sistema per l'accesso protetto ad internet denominato "Internet Sicuro". Per maggiori informazioni in merito a tali nuovi prodotti ed iniziative si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.6, del Documento di Registrazione.

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta ed all'ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertibili è stimabile in circa Euro 150 migliaia.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione delle Obbligazioni Convertibili

4.1.1 Descrizione del tipo e della classe delle Obbligazioni Convertibili

Gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono massime n. 20.455.019 Obbligazioni Convertibili, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna (il **Valore Nominale di Emissione**), rimborsabili in 5 rate posticipate, convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente (le **Azioni di Compendio**), costituenti il Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "CHL 6,00% 2014 ó 2018 convertibile", di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.227.509,50. Il Prestito Obbligazionario avrà durata dal 21 marzo 2014 (la **Data di Emissione**) al 30 giugno 2018 (la **Data di Scadenza**).

Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di numero una Obbligazione Convertibile ogni numero undici Azioni CHL possedute.

Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate da un regolamento (il **Regolamento del Prestito**), pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.chl.it, e conferiscono ai loro titolari, tra gli altri in particolare, il diritto (i) al pagamento di una cedola fissa (la **Cedola**) pari al 6,00% annuo lordo (il **Tasso di Interesse**), (ii) di richiedere, in corrispondenza delle Date di Rimborso (come di seguito definite) ed in luogo del rimborso in denaro della quota di Valore Nominale in Scadenza, la conversione in Azioni di Compendio.

Relativamente a tali diritti, si segnala in particolare quanto segue:

- (i) il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato in 5 rate posticipate (ciascuna data, **Data di Rimborso**) a decorrere dal 30 giugno 2014 e in particolare:
- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2014 (la **Prima Data di Rimborso**);
 - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2015 (la **Seconda Data di Rimborso**);
 - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2016 (la **Terza Data di Rimborso**);
 - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna obbligazione, il 30 giugno 2017 (la **Quarta Data di Rimborso**);
 - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2018 (la **Quinta Data di Rimborso**).
- (ii) Ai fini del calcolo della Cedola, il Tasso di Interesse dovrà essere calcolato sulla base del valore nominale residuo dell'Obbligazione Convertibile. Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) su base periodale. A partire dalla Data di Emissione e fino alla Prima Data di Rimborso (esclusa) il valore nominale di ciascuna Obbligazione corrisponderà al Valore Nominale di Emissione. A partire dalla Prima Data di Rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni Convertibili sarà pari alla differenza tra il Valore Nominale di Emissione e la quota di valore nominale via via rimborsata (il **Valore Nominale Residuo**) e nello specifico:

A partire dalla	Fino alla	Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione (in Euro)
Prima Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2014)	Seconda Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2015)	0,40

Seconda Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2015)	Terza Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2016)	0,30
Terza Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2016)	Quarta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2017)	0,20
Quarta Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2017)	Quinta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2018) (i.e. Data di Scadenza)	0,10

La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento di ciascuna Cedola, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e l'effettivo tasso di interesse applicato. Si ricorda che gli interessi vengono calcolati sul Valore Nominale di Emissione per la prima Cedola, e sul Valore Nominale Residuo per le Cedole successive alla prima.

Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato
2014	30 giugno	A partire dalla Data di Emissione (i.e. 21 marzo 2014) e fino alla Prima Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2014)	1,66%
2015	30 giugno	A partire dalla Prima Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2014) e fino alla Seconda Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2015)	6,00%
2016	30 giugno	A partire dalla Seconda Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2015) e fino alla Terza Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2016)	6,00%
2017	30 giugno	A partire dalla Terza Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2016) e fino alla Quarta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2017)	6,00%
2018	30 giugno	A partire dalla Quarta Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2017) e fino alla Quinta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. Data di Scadenza) (i.e. 30 giugno 2018)	6,00%

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla data in cui sia stata integralmente rimborsata, e cioè dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) dalla Data di Rimborso (inclusa), per la parte di Valore Nominale in Scadenza (come di seguito definito). In caso di esercizio del Diritto di Conversione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento del Prestito, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento della Cedola alla relativa Data di Pagamento. La Cedola sarà calcolata applicando il Tasso di Interesse, a seconda del caso, sul Valore Nominale di Emissione o sul Valore Nominale Residuo.

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo (calcolato, a seconda del caso, sul Valore Nominale di Emissione o sul Valore Nominale Residuo) il rateo di interesse maturato dalla Data di Pagamento dell'ultima cedola pagata (inclusa) alla data fissata per il calcolo degli interessi (esclusa). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo superiore di Euro.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare, secondo le modalità, i limiti ed i termini di indicati nel Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6, della Nota Informativa, il diritto di richiedere, in luogo del rimborso in denaro, la conversione totale o parziale in Azioni di Compendio della quota di Valore Nominale in Scadenza (come di seguito definito) delle Obbligazioni Convertibili detenute (il "**Diritto di Conversione**"). Il Valore Nominale in Scadenza è pari alla quota del valore nominale delle Obbligazioni che deve essere rimborsata a ciascuna Data di Rimborso.

Le Obbligazioni Convertibili sono identificate dal codice ISIN IT0004982770. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili è stato attribuito il codice ISIN IT0004983307.

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni Convertibili saranno emesse

Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse in base alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il Regolamento del Prestito sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

4.1.3 Caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore, non saranno frazionabili e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli **Intermediari Autorizzati**).

4.1.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni Convertibili

La valuta di emissione delle Obbligazioni è l'Euro.

4.1.5 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni Convertibili

Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente, e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future dell'Emittente. Le Obbligazioni Convertibili saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

4.1.6 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni Convertibili e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni Convertibili incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria. In particolare:

Diritto di Conversione (cfr. art. 5 del Regolamento del Prestito)

Gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità, i limiti ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere, in luogo del rimborso in denaro, la conversione totale o parziale in Azioni di Compendio della quota di Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute (il "**Diritto di Conversione**"). Il Valore Nominale in Scadenza è pari alla quota del valore nominale delle Obbligazioni che deve essere rimborsata a ciascuna Data di Rimborso (si veda il successivo Paragrafo 4.1.8 della Nota Informativa).

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario ricompreso in ciascuno dei periodi di conversione come definiti e riportati nella tabella che segue (i **Periodi di Conversione** e, singolarmente, il **Periodo di Conversione**), salve le ipotesi di sospensione di cui all'art. 6 del Regolamento. In ciascun Periodo di Conversione gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione per un ammontare massimo pari al Valore Nominale in Scadenza.

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Rimborso immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (la **Data di Conversione**).

La tabella di seguito riportata illustra i Periodi di Conversione, con la relativa Data di Rimborso/Data di Conversione e la relativa durata:

Anno	Periodo di Conversione	Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi)	Data di Rimborso/Data di Conversione
2014	Primo Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2014
2015	Secondo Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2015
2016	Terzo Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2016
2017	Quarto Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2017
2018	Quinto Periodo di Conversione	Dall'1 giugno al 22 giugno	30 giugno 2018

A ciascuna Data di Conversione CHL consegnerà agli Obbligazionisti che hanno presentato valida Domanda di Conversione un numero di Azioni di Compendio (arrotondato al numero intero inferiore) risultante dalla divisione tra (a) la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute oggetto di Domanda di Conversione e (b) la media aritmetica, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto delle eventuali operazioni sul capitale o Distribuzioni (come di seguito definite) dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. *pro-tempore* vigente) delle azioni CHL, calcolata nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto Giorno di Borsa Aperta (estremi compresi) antecedenti l'inizio del Periodo di Conversione rilevante (il **Periodo di Rilevazione**), applicando uno sconto del 20% (il **Prezzo di Conversione**), ferma la disciplina di cui all'art. 2346 del Codice Civile. In ogni caso, il numero di Azioni di Compendio non potrà essere superiore al numero di Azioni di Compendio risultante dal rapporto tra il Valore Nominale in Scadenza applicabile ed il valore nominale delle azioni CHL. Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non fosse disponibile alcun Prezzo Ufficiale delle azioni CHL con riferimento ad un dato Periodo di Rilevazione, il Prezzo di Conversione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo metodologie di generale accettazione, con facoltà di farsi assistere da un esperto finanziario indipendente.

Al fine di consentire agli Obbligazionisti di valutare se presentare o meno Domanda di Conversione, l'Emittente pubblicherà senza indugio e comunque entro il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo alla

chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione una comunicazione (si veda il successivo Paragrafo 4.1.8 della Nota Informativa) avente ad oggetto le date effettive di inizio e di fine del Periodo di Conversione rilevante, il relativo Prezzo di Conversione ed il rapporto di conversione che ne deriva (il **“Rapporto di Conversione”**). Tale comunicazione, ove non diversamente disposto dalle applicabili disposizioni di legge o di regolamento, sarà effettuata mediante comunicato pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente www.chl.it.

In tutti i casi di conversione parziale da parte dell’Obbligazionista del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio, la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute che non sia stato oggetto di valida Domanda di Conversione da parte dell’Obbligazionista nel corso del Periodo di Conversione rilevante sarà rimborsata in denaro dalla Società alla rispettiva Data di Rimborso. La Società rimborserà pertanto in denaro alla Data di Rimborso il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, pari alla differenza tra il Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni detenute e il prodotto fra il Prezzo di Conversione e il numero intero di Azioni di Compendio oggetto di Domanda di Conversione da parte dell’Obbligazionista e che saranno attribuite alla rispettiva Data di Conversione.

Al momento della sottoscrizione e della presentazione della Domanda di Conversione, l’Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio non sono state registrate e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il **“Securities Act”**) e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni diritto connesso non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell’ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d’America in conformità a quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.

Sospensione del Periodo di Conversione (cfr. art. 6 del Regolamento del Prestito)

Ciascun Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso (**“Periodo di Limitazione”**) e le Domande di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell’Assemblea dei Soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Tuttavia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione convochi l’Assemblea dei Soci per deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, il Periodo di Limitazione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino alla data di stacco in Borsa dei relativi dividendi (esclusa). Nell’ipotesi in cui l’Assemblea dei Soci non deliberi la distribuzione dei dividendi, la sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l’Assemblea dei Soci.

Se il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea dei Soci per deliberare sulla fusione o scissione dell’Emittente, la sospensione del Periodo di Conversione varrà dal giorno (escluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l’Assemblea, in deroga all’articolo 2503-bis secondo comma del Codice Civile (il **“Periodo di Limitazione per Fusione o Scissione”**).

Aggiustamenti del Rapporto di Conversione (cfr. art. 7 del Regolamento del Prestito)

Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, CHL:

- a) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, warrant sulle azioni ordinarie o titoli similari (**“Altri Strumenti Finanziari”**), offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione come sopra determinato ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento o in alternativa, nel caso in cui non fosse in corso alcun Periodo di Conversione, sulla base di un rapporto di conversione appositamente calcolato in base ai criteri del predetto articolo. In tal caso il Periodo di Rilevazione corrisponderà al periodo compreso tra il quattordicesimo ed il quinto Giorno di Borsa Aperta (estremi compresi) antecedenti la riunione dell’organo della Società che ha deliberato l’esecuzione dell’operazione;

- b) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione. In tale caso il Rapporto di Conversione sarà determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del Regolamento, prendendo a riferimento il valore delle azioni della società risultante dalla fusione o dalla scissione.

Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni ordinarie o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati alla sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quattro, cinque, otto del Codice Civile.

Qualora invece tra la data di chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione e la relativa Data di Conversione, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione calcolato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento sarà rettificato dall'Emittente secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore, per tener conto dei cambiamenti intervenuti. Nei casi in cui, tra la chiusura di ciascun Periodo di Rilevazione e la relativa Data di Conversione, sia eseguita la distribuzione agli azionisti di una somma di denaro a titolo di dividendo straordinario, o a qualsiasi altro titolo (la "Distribuzione"), il Rapporto di Conversione sarà ricalcolato sulla base della media aritmetica, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto della Distribuzione, dei Prezzi Ufficiali delle azioni dell'Emittente rilevata nel Periodo di Rilevazione. Per "dividendi straordinari" si devono intendere i dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione:

A/B

dove:

A è il valore nominale complessivo delle azioni CHL in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione; e

B è il valore nominale complessivo delle azioni CHL in circolazione, immediatamente prima dell'emissione in questione.

- b) nelle ipotesi di:

- aumento gratuito del capitale sociale mediante incremento del valore nominale delle azioni CHL;
- riduzione del valore nominale delle azioni CHL per perdite;
- aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
- incorporazione di altra società in CHL,

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato;

- c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni CHL, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per la seguente frazione:

A/B

dove:

A è il numero totale di azioni CHL in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e

B è il numero totale di azioni CHL in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.

In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza CHL effettui altre operazioni sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

L'Emittente comunicherà, ai sensi del Paragrafo 4.1.8 che segue, il nuovo Rapporto di Conversione, quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

Diritti degli Obbligazionisti in caso di offerta pubblica di acquisto sulle Azioni CHL (cfr. art. 5 del Regolamento del Prestito)

Qualora venga resa pubblica, ai sensi della normativa pro tempore vigente, l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di CHL concernente tutte o parte delle azioni (l'OPA), diversa in ogni caso da un'OPA lanciata dall'Emittente sulle azioni proprie, CHL si impegna compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento a dare notizia ai possessori di Obbligazioni, nelle forme di cui al successivo Paragrafo 4.1.8 della Nota Informativa, della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, e anche per l'intero Valore Nominale di Emissione o Valore Nominale Residuo, se del caso anche in via anticipata rispetto all'inizio di ciascun Periodo di Conversione, con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione (il **Comunicato sull'OPA**). In tal caso il rapporto di conversione (il **Rapporto di Conversione in caso di OPA**) sarà determinato come di seguito indicato:

Rapporto di Conversione in caso di OPA = Valore Nominale di Emissione o Valore Nominale Residuo/media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle azioni dell'Emittente, scontata del 20%, rilevata nei sette Giorni di Borsa Aperta successivi all'annuncio al mercato ai sensi della normativa pro tempore vigente da parte del soggetto che ha promosso l'OPA.

Rimborso delle Obbligazioni Convertibili a scadenza (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito)

Alla Data di Scadenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento del Prestito in ordine all'esercizio del Diritto di Conversione, le Obbligazioni Convertibili in circolazione saranno rimborsate dall'Emittente, senza alcuna deduzione di spese, mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione.

Operazioni di fusioni e scissioni infragruppo (cfr. art. 16 del Regolamento del Prestito)

Ai possessori delle Obbligazioni non è data la facoltà di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del Codice Civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società controllate direttamente o indirettamente da CHL.

4.1.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi

Data di godimento e di scadenza degli interessi (cfr. art. 3 del Regolamento del Prestito)

Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione alla Data di Scadenza. Ogni Obbligazione Convertibile cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla data in cui sia stata integralmente rimborsata, e cioè dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) dalla Data di Rimborso (inclusa), per la parte di Valore Nominale in Scadenza. In caso di esercizio del Diritto di Conversione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento del Prestito, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento

della Cedola alla relativa Data di Pagamento. La Cedola sarà calcolata applicando il Tasso di Interesse, a seconda del caso, sul Valore Nominale di Emissione o sul Valore Nominale Residuo.

Termini di prescrizione (cfr. art. 12 del Regolamento del Prestito)

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento del Prestito per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale e le altre somme dovute in base al Regolamento del Prestito, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione Convertibile.

Tasso di interesse nominale (cfr. art. 3 del Regolamento del Prestito)

Dalla Data di Emissione (inclusa) gli Obbligazionisti avranno diritto di ricevere una cedola fissa (la **Cedola**) pari al 6,00% annuo lordo (il **Tasso di Interesse**), calcolato sul Valore Nominale di Emissione per la prima Cedola, e calcolato sul Valore Nominale Residuo per le Cedole successive alla prima.

Ciascuna Cedola, a decorrere dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, sarà pagata in via posticipata alle date di seguito riportate (ciascuna data, "**Data di Pagamento**"). Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) su base periodale.

La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento di ciascuna Cedola, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e l'effettivo tasso di interesse applicato. Si ricorda che gli interessi vengono calcolati sul Valore Nominale di Emissione per la prima Cedola, e sul Valore Nominale Residuo per le Cedole successive alla prima.

Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato
2014	30 giugno	A partire dalla Data di Emissione (<i>i.e.</i> 21 marzo 2014) e fino alla Prima Data di Rimborso (esclusa) (<i>i.e.</i> 30 giugno 2014)	1,66%
2015	30 giugno	A partire dalla Prima Data di Rimborso (<i>i.e.</i> 30 aprile 2014) e fino alla Seconda Data di Rimborso (esclusa) (<i>i.e.</i> 30 giugno 2015)	6,00%
2016	30 giugno	A partire dalla Seconda Data di Rimborso (<i>i.e.</i> 30 giugno 2015) e fino alla Terza Data di Rimborso (esclusa) (<i>i.e.</i> 30 giugno 2016)	6,00%
2017	30 giugno	A partire dalla Terza Data di Rimborso (<i>i.e.</i> 30 giugno 2016) e fino alla Quarta Data di Rimborso (esclusa) (<i>i.e.</i> 30 giugno 2017)	6,00%
2018	30 giugno	A partire dalla Quarta Data di Rimborso (<i>i.e.</i> 30 giugno 2017) e fino alla Quinta Data di Rimborso (esclusa) (<i>i.e.</i> Data di Scadenza)	6,00%

Anno	Data di Pagamento	Periodo per il calcolo degli interessi	Tasso di interesse applicato
		(i.e. 30 giugno 2018)	

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo (calcolato, a seconda del caso, sul Valore Nominale di Emissione o sul Valore Nominale Residuo) il rateo di interesse maturato dalla Data di Pagamento dell'ultima cedola pagata (inclusa) alla data fissata per il calcolo degli interessi (esclusa). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo superiore di Euro.

Agente per il calcolo

La funzione di agente per il calcolo delle Obbligazioni Convertibili è svolta dall'Emittente.

4.1.8 Data di scadenza, modalità di ammortamento del Prestito, tasso di rendimento, e rappresentanza dei possessori delle Obbligazioni

Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito (cfr. artt. 2 e 3 del Regolamento del Prestito)

Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione alla Data di Scadenza.

Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato in 5 rate posticipate (ciascuna data, **Data di Rimborso**) a decorrere dal 30 giugno 2014 e in particolare:

- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2014 (la **Prima Data di Rimborso**);
- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2015 (la **Seconda Data di Rimborso**);
- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2016 (la **Terza Data di Rimborso**);
- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna obbligazione, il 30 giugno 2017 (la **Quarta Data di Rimborso**);
- 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2018 (la **Quinta Data di Rimborso**).

A partire dalla Data di Emissione e fino alla Prima Data di Rimborso (esclusa) il valore nominale di ciascuna Obbligazione corrisponderà al Valore Nominale di Emissione.

A partire dalla Prima Data di Rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni sarà pari alla differenza tra il Valore Nominale di Emissione e la quota di valore nominale via via rimborsata (il **Valore Nominale Residuo**) e nello specifico:

A partire dalla	Fino alla	Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione (in Euro)
Prima Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2014)	Seconda Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2015)	0,40
Seconda Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2015)	Terza Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2016)	0,30
Terza Data di Rimborso	Quarta Data di Rimborso	0,20

(i.e. 30 giugno 2016)	(esclusa) (i.e. 30 giugno 2017)	
Quarta Data di Rimborso (i.e. 30 giugno 2017)	Quinta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 30 giugno 2018) (i.e. Data di Scadenza)	0,10

Le Obbligazioni, limitatamente alla quota di valore nominale via via rimborsata, cesseranno di essere fruttifere alla relativa Data di Rimborso (inclusa).

Rappresentanza degli Obbligazionisti (cfr. art. 14 del Regolamento del Prestito)

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Prestito, gli Obbligazionisti acconsentono a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti, errori materiali e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Si riporta di seguito, in sintesi, la disciplina normativa generale in materia di rappresentanza degli Obbligazionisti.

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'art. 2415, comma 3, del Codice Civile, si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile. Alla Data della Nota Informativa non è stato ancora nominato il rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2418 del Codice Civile, il Rappresentante Comune deve, tra l'altro, provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei

rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

Termini e modalità di pagamento agli Obbligazionisti (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito)

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Ai soli fini che qui rilevano per "Giorno Lavorativo Bancario" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo. Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute. I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore.

Comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti (cfr. art. 16 del Regolamento del Prestito)

Ove non diversamente disposto dalle applicabili disposizioni di legge o di regolamento, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante comunicato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.chl.it.

4.1.9 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni Convertibili saranno emesse

In data 12 giugno 2013 l'Assemblea straordinaria dell'Emittente ha, tra l'altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile la facoltà di (i) emettere, in una o più volte, obbligazioni per un periodo di cinque anni dalla delibera, per un importo massimo complessivo di Euro 25.000.000,00 e fermi restando i limiti all'emissione previsti dalla legge, convertibili in azioni ordinarie CHL S.p.A., da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile; e (ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale soprapprezzo, di massimi Euro 25.000.000,00 a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

La medesima Assemblea straordinaria dell'Emittente del 12 giugno 2013 ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto sopra deliberato, la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suindicata delega, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati: (i) le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario (tra cui: il prezzo di emissione delle obbligazioni; il tasso di interesse e le altre condizioni economiche; la durata del prestito obbligazionario; il rapporto, le modalità e i termini di conversione delle obbligazioni; gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione in occasione di operazioni sul capitale e/o operazioni straordinarie della Società) e del relativo regolamento; (ii) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere a servizio della conversione delle obbligazioni, il prezzo di emissione di tali azioni, compreso l'eventuale soprapprezzo, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta in sottoscrizione; nonché, più in generale, (iii) i termini e condizioni dell'operazione nel suo complesso;

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 3 dicembre 2013 in esercizio parziale della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 12 giugno 2013, ha deliberato:

- (i) di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente per un importo massimo complessivo di Euro 10,5 milioni, da offrire in opzione agli aventi diritto, e da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti dell'Emittente, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esercitare la delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, per la parte residua, entro il periodo di cinque anni dalla predetta data;
- (ii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 10,5 milioni, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esercitare la delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, per la parte residua, entro il periodo di cinque anni dalla predetta data.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 3 dicembre 2013 ha inoltre deliberato di riservarsi e di stabilire in una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni dell'Emittente, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo facente capo alla stessa e delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale sottostante, tra i quali: (a) la denominazione del prestito obbligazionario, il valore nominale, il prezzo di emissione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili; (b) l'importo della cedola delle obbligazioni convertibili; (c) il rapporto di conversione di ciascuna obbligazione convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione; (d) gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione; (e) le modalità di conversione e di rimborso nonché la durata del prestito obbligazionario; (f) il numero massimo delle azioni di nuova emissione e l'ammontare massimo esatto dell'aumento di capitale scindibile a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili.

Successivamente, in data 14 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha quindi deliberato, tra l'altro, di: (i) fissare il valore nominale di ciascuna Obbligazione Convertibile in Euro 0,50; (ii) stabilire il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione Convertibile in Euro 0,50; (iii) stabilire il rapporto di opzione in numero una Obbligazione per ogni numero undici Azioni possedute ed emettere conseguentemente massime n. 20.455.019 Obbligazioni Convertibili, per un importo massimo complessivo del Prestito pari ad Euro 10.227.509,50, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti dell'Emittente; (iv) fissare l'importo della cedola delle Obbligazioni Convertibili in misura pari al 6,00% lordo annuo; (v) determinare in massime n. 511.375.475 il numero delle Azioni di Compendio e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a servizio del Prestito Obbligazionario per massimi Euro 10.227.509,50, comprensivi di sovrapprezzo, prevedendo che l'aumento a servizio possa essere eseguito entro la Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario, con la precisazione che il numero delle Azioni di Compendio è stato determinato dividendo l'importo massimo complessivo del Prestito per il valore nominale delle Azioni CHL, pari ad Euro 0,02, e corrisponde pertanto al numero massimo teorico delle Azioni di Compendio emettibili; (vi) fissare le condizioni definitive del Prestito Obbligazionario; (vii) dar mandato al legale rappresentante per collocare alle medesime condizioni di prezzo previste in sede di offerta in opzione e con l'applicazione di una maggiorazione a titolo di dietimi di interesse maturati, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'Offerta in Borsa, presso terzi, anche non azionisti, le Obbligazioni Convertibili che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio dei Diritti di Opzione e dell'Offerta in Borsa, restando inteso che tali obbligazioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società, con la precisazione che si tratterà di attività di collocamento in forma riservata, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del TUF e dall'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di approvare il testo definitivo del Regolamento del Prestito.

4.1.10 Data di emissione delle Obbligazioni Convertibili

Le Obbligazioni saranno emesse in data 21 marzo 2014.

4.1.11 Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle Obbligazioni Convertibili

Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

4.1.12 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni ed alle Azioni di Compendio ai sensi della legislazione italiana vigente alla Data della Nota Informativa.

Il regime fiscale relativo alle Obbligazioni ed alle Azioni di Compendio, come di seguito illustrato, è basato sulla legislazione e la prassi vigenti alla Data della Nota Informativa ma non si può escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che potrebbero modificare o in tutto o in parte o il regime fiscale qui di seguito descritto, eventualmente anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi una tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la Nota Informativa per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in esso contenute non fossero più valide.

In ogni caso, quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni e non intende analizzare il regime applicabile a tutte le possibili categorie di investitori. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i loro consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni e delle Azioni di Compendio.

Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.1.12 della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

"**Azioni**": le Azioni dell'Emittente;

"**Obbligazioni**": le obbligazioni convertibili in azioni emesse dall'Emittente;

"**Azioni di Compendio**": le Azioni emesse dall'Emittente a servizio della conversione delle Obbligazioni;

"**Cessione di Partecipazioni Qualificate**": cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti.

Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

"**Partecipazioni Non Qualificate**": le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

"**Partecipazioni Qualificate**": le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 per cento.

4.1.12.1 Regime fiscale delle Obbligazioni

Interessi, premi e altri proventi

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile a interessi, premi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani ai sensi Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ("**D. Lgs. 239/1996**").

Investitori residenti in Italia

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 1 e 2 del D. Lgs. 239/1996, nonché dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni emesse da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20 per cento, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "nettisti") salvo che il titolare delle Obbligazioni abbia conferito ad un intermediario autorizzato l'incarico di gestire masse patrimoniali, incluse le Obbligazioni, ed abbia optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ("**D.Lgs. 461/1997**"):

- (i) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
- (ii) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali e associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- (iii) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma I, lett. e), del D.P.R. 917/1986 ("**TUIR**"), compresi i soggetti indicati nel successivo art. 74 del TUIR (Stato ed enti pubblici);
- (iv) soggetti esenti dall'Imposta sul Reddito delle Società ("**IRES**").

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, che svolgono attività commerciali includono nel proprio reddito imponibile (da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie) gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, l'imposta sostitutiva subita. L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato indicati in appositi decreti ministeriali, ovvero da stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni. Se gli interessi, i premi e gli altri proventi sono corrisposti direttamente dal soggetto emittente, l'imposta sostitutiva è applicata dall'emittente stesso.

Di norma, l'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da Obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "ordisti"):

- (i) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- (ii) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- (iii) gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- (iv) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, i fondi di investimento immobiliare di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ("**D.Lgs. 252/2005**").

Rientrano nella categoria dei soggetti "ordisti" anche (i) le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse, e (ii) le gestioni patrimoniali conferite ad un intermediario autorizzato che includano le Obbligazioni, in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7, D.Lgs. 461/1997.

In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, perché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al "lordo", ossia senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che i titoli obbligazionari siano depositati presso i predetti intermediari autorizzati residenti, ovvero presso stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti.

Qualora i titoli obbligazionari siano depositati presso intermediari autorizzati, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dai soggetti "ordisti" residenti nell'esercizio dell'impresa non scontano alcun prelievo alla fonte e concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo del percipiente assoggettato alle aliquote ordinarie d'imposta sul reddito.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l'imposta sostitutiva è comunque applicata dall'intermediario che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni ovvero dall'emittente, anche nei confronti di investitori "ordisti", con la possibilità per i soggetti che conseguono gli interessi, premi ed altri proventi nell'esercizio di attività d'impresa, di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, l'imposta sostitutiva subita.

Investitori non residenti in Italia

Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 239/1996, non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da:

- (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta successivo a quello in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazione con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato (Le. una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banca o società di intermediazione mobiliare non residente che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'economia e delle Finanze).

Inoltre, affinché il regime di esonero possa trovare applicazione diretta è altresì necessario, ma solo con riguardo ai soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (c), che la banca o la società di intermediazione mobiliare depositaria acquisisca un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario che attesti di essere residente in un Paese che consente un adeguato scambio d'informazioni con l'Italia utilizzando lo schema approvato con D.M. 12 dicembre 2001 prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.it. L'autocertificazione deve essere presentata prima del pagamento dei proventi o della cessione o rimborso dei titoli. Laddove l'autocertificazione venga presentata in un momento successivo, resta ferma la possibilità, ricorrendone i presupposti, di attivare la procedura di rimborso ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L'autocertificazione produce effetti sino a revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità.

Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ovvero dal D.lgs. 30 maggio 2005, n. 143, recante il recepimento della Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione. In base alla normativa vigente, peraltro, le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali le Obbligazioni) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile.

Di seguito si riporta il regime fiscale di singole tipologie di investitori.

(i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia società semplici e soggetti equiparati*

Le plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggette ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR) distinguendo quindi a seconda che la cessione delle Obbligazioni costituisca una cessione di Partecipazioni Non Qualificate ovvero di Partecipazioni Qualificate. Al fine di stabilire se si tratta di una cessione di Partecipazioni Qualificate ovvero di Partecipazioni non Qualificate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-bis Codice Civile e, quindi, anche le Obbligazioni). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di Partecipazioni Qualificate anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati.

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività d'impresa, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, ovvero da società semplici e da soggetti equiparati, mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che la cessione si qualifichi o meno come cessione di una Partecipazione Qualificata.

Partecipazioni non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa mediante la cessione di Obbligazioni che si qualifichi quale cessione di Partecipazioni non Qualificate sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento. In tal caso, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997.

- (a) Regime dichiarativo: in base a tale regime nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 20 per cento è applicata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata). Il criterio della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (e).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale): tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'investitore opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota del 20 per cento è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le quote sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale): presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, l'imposta sostitutiva del 20 per cento è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a

formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui all'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a).

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze, derivanti da cessioni di obbligazioni convertibili (quali le Obbligazioni) che consentono di acquisire una Partecipazione Qualificata, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72 per cento del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da cessione di Partecipazioni Qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le partecipazioni non qualificate.

(ii) *Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR e soggetti fiscalmente non residenti in Italia con stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le società semplici), dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

(iii) *Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR)*

Le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa da soggetti di cui all'art. 73, comma I, lettera e), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).

(iv) *Fondi pensione italiani*

Le plusvalenze su Obbligazioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252/2005, sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato. Il risultato annuo di gestione maturato in capo ai fondi pensione è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11 per cento.

(v) *Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR*

Le plusvalenze su Obbligazioni detenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette ad alcuna imposizione in capo ad essi.

(vi) *Fondi comuni di investimento immobiliare italiani*

Le plusvalenze su Obbligazioni detenute da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(vii) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Partecipazioni non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le Obbligazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che rappresentino una Partecipazione non Qualificata in società italiane negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute.

In capo agli obbligazionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le Obbligazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che si riferiscano a una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72 per cento del loro ammontare, e sono soggette a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.1.12.2 Regime fiscale delle Azioni CHL e delle Azioni di Compendio

I dividendi attribuiti sulle Azioni CHL e sulle Azioni di Compendio saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni dell'Emittente), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (il "DPR 600/1973") e dell'articolo 2, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011; non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito

dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le azioni dell'Emittente.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio, assoggettato ad IRPEF. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il "DM 2 aprile 2008") - in attuazione dell'articolo 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - ha determinato la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito nella misura del 49,72 per cento. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40 per cento, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

Nel caso in cui le Azioni e le Azioni di Compendio costituenti Partecipazione Non Qualificata siano immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 46111997, i dividendi non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento.

(ii) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72 per cento del loro ammontare. In caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40 per cento. Resta inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data.

(iii) *Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il "TUIR"), società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sulle società (IRES) di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g., società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72 per cento del loro ammontare; in caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione

del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40 per cento, restando inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data;

- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g., società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente, soggetto ad aliquota ordinaria (attualmente pari al 27,5 per cento), limitatamente al 5 per cento del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In aggiunta, i dividendi percepiti da taluni tipi di società, quali banche e imprese di assicurazioni, ed a certe condizioni, concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

- (iv) *Enti di cui all'art. 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRES limitatamente al 5 per cento del loro ammontare.

- (v) *Soggetti esenti*

I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni di Compendio sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli.

- (vi) *Fondi pensione italiani*

I dividendi percepiti da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252/2005, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell' 11 per cento.

- (vii) *Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR*

I dividendi percepiti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

- (viii) *Fondi comuni di investimento immobiliare italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi

- (ix) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni e le Azioni di Compendio per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile

organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole ordinarie nella misura del 5 per cento del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, vedasi il paragrafo che segue.

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni e le Azioni di Compendio per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 20 per cento ai sensi dell'art. 27-ter DPR 600/1973. Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUE), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli. Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società soggette alla ritenuta nella mira dell'1,375 per cento hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 1/4 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero. Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.

A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente (a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; (b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 20 per cento. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta del 1,375 per cento del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,375 per cento sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'imposta sostitutiva dell'1,375 per cento si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1,375 per cento, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell' 1 I per cento del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell' 11 per cento sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell' 11 per cento, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni e delle Azioni di Compendio la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

(xi) *Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR*

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente ò in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione ò delle Riserve di Capitale (come definite infra) di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovvero sia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "Riserve di Capitale").

(a) *Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia*

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione

di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui é avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento.

- (b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo III.

- (c) Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252/2005, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui é avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 11 per cento. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione.

- (d) Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dagli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo I 1-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

- (e) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis della Legge 86, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi.

(f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, vedasi il precedente Paragrafo sub (d).

Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Azioni e delle Azioni di Compendio

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Azioni e di Azioni di Compendio sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente parzialmente. Il DM 2 aprile 2008 \hat{o} in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 \hat{o} ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72 per cento. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni) che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

(a) Regime dichiarativo: in base a tale regime nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 20 per cento è applicata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata). Il criterio della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

(b) Regime del risparmio amministrato (opzionale): tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Azioni e le Azioni di Compendio siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'investitore opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota del 20 per cento è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le quote sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

(c) Regime del risparmio gestito (opzionale): presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, l'imposta sostitutiva del 20 per cento è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui all'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a).

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario nell'esercizio in cui sono realizzate. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni e le Azioni di Compendio siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata. Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni e delle Azioni di Compendio sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72 per cento del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (e) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a

quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) Società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR, vale a dire da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni e le Azioni di Compendio siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

(a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

(b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

(c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-bis del TUIR;

(d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/ conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione. Il dettaglio delle notizie che dovranno formare oggetto di comunicazione, oltre ai termini ed

alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007, n. 86). In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata non sarà deducibile ai fini fiscali.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'art. 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252/2005 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11 per cento.

(vi) Organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (fondi comuni di investimento e SICAV), diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del D.L. 269/2003, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non sono soggetti ad imposte sui redditi in capo ai suddetti fondi.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, vedasi il paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute.

Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui, agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate

concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Imposta sulle successioni e donazioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di titoli quali le Obbligazioni, le Azioni e le Azioni di Compendio è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

(i) 4 per cento, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;

(ii) 6 per cento, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;

(iii) 8 per cento, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168;

(ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 solo in "caso d'uso", enunciazione o a seguito di registrazione volontaria.

Imposta di bollo sul deposito titoli

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ("D.l. n. 201/2011") convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal periodo d'imposta 2012, è dovuta annualmente l'imposta di bollo in misura proporzionale sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela; tale imposta si applica con aliquota dello 0,1 per cento per il periodo d'imposta 2012 e con aliquota dello 0,15 per cento per i periodi d'imposta successivi sul valore di mercato o \hat{o} in sua assenza \hat{o} sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti.

L'imposta di bollo dovuta non può essere inferiore a Euro 34,20 e, limitatamente al periodo d'imposta 2012, non può eccedere gli Euro 1.200.

L'attuale ambito applicativo di tale imposta di bollo non è chiaro, dal momento che la sua implementazione è demandata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di futura emanazione. Tuttavia, sulla

base dell'attuale formulazione della nonna, tale imposta di bollo proporzionale dovrebbe trovare applicazione sugli strumenti finanziari - quali le Obbligazioni, le Azioni e le Azioni di Compendio - detenuti per il tramite di un intermediario finanziario situato in Italia.

Imposta sugli strumenti finanziari detenuti all'estero

Ai sensi dell'articolo 19, comma 18, D.l. n. 201/2011, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari - quali le Obbligazioni, le Azioni e le Azioni di Compendio - al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un'imposta applicata con aliquota dello 0,1 per cento per il periodo d'imposta 2011 e 2012 e con aliquota dello 0,15 per cento per i periodi d'imposta successivi. Tale imposta si applica sul valore di mercato o - in sua assenza - sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero.

L'attuale ambito applicativo di tale imposta non è chiaro dal momento che la sua implementazione demandata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di futura emanazione.

4.2 Le Azioni di Compendio

4.2.1 Descrizione del tipo e della classe delle Azioni di Compendio

Le massime n. 511.375.475 Azioni di Compendio da emettersi, anche in più riprese, in esecuzione dell'aumento di capitale scindibile a servizio del Prestito Obbligazionario, per massimi complessivi Euro 10.227.509,50, di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 3 dicembre 2013 e del 14 febbraio 2014, in esercizio parziale della delega di cui all'art. 2420-ter del Codice Civile conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, sono azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di Euro 0,02 cadauna, aventi le stesse caratteristiche e godimento di quelle in circolazione alla data di emissione, da riservare esclusivamente alla conversione delle Obbligazioni Convertibili.

Le Obbligazioni Convertibili potranno essere convertite in Azioni di Compendio secondo il rapporto di conversione indicato nel Regolamento del Prestito.

4.2.2 Legislazione in base alla quale le Azioni di Compendio saranno emesse

Le Azioni di Compendio saranno emesse in base alla legge italiana.

4.2.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti delle Azioni in circolazione alla data della loro emissione. Le Azioni di Compendio saranno, al pari delle Azioni, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.

Le Azioni di Compendio saranno, pertanto, fungibili con le Azioni in circolazione e avranno conseguentemente lo stesso codice ISIN di queste ultime. Alla Data della Nota Informativa il codice ISIN attribuito alle Azioni è IT0001446613.

4.2.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio

La valuta di emissione delle Azioni di Compendio sarà l'Euro.

4.2.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed incorporeranno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle Azioni in circolazione alla data di emissione. I diritti dei possessori delle Azioni sono riportati, in particolare, agli articoli 5 - Capitale sociale finanziamenti soci, 6 - Trasferimento delle azioni, 8 - Assemblee disposizioni generali, 9 - Modalità di convocazione delle assemblee, 10 - Diritto d'intervento in assemblea, 27 - Ripartizione degli utili d'esercizio e 29 - Domicilio dei soci, dello Statuto dell'Emittente, che non presentano significative differenziazioni rispetto alla disciplina generale applicabile.

In particolare, le Azioni di Compendio saranno, al pari delle Azioni, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare. Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, saranno quotate sul MTA. Ciascuna Azione di Compendio, al pari delle Azioni, conferirà il diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

4.2.6 Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni di Compendio saranno emesse

Si veda il precedente Paragrafo 4.1.9 della Nota Informativa.

4.2.7 Data di emissione delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Rimborso immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione rilevante (la **Data di Conversione**). Per maggiori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.6.

4.2.8 Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

4.2.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni di Compendio

Al pari delle Azioni, anche le Azioni di Compendio saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria (art. 106 TUF), obblighi di acquisto (*sell out*) (art. 108 TUF) e diritto di acquisto (*squeeze out*) (art. 111 TUF).

4.2.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Nel corso dell'ultimo esercizio e sino alla Data della Nota Informativa, non sono state promosse offerte pubbliche di acquisto o scambio sulle Azioni della Società, né l'Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell'ambito di tali operazioni.

4.2.11 Effetti di diluizione

Le Obbligazioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza e che decideranno anche di esercitare integralmente il Diritto di Conversione loro spettante.

Gli azionisti dell'Emittente che invece decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza o che, seppur sottoscrivendola inizialmente decidessero successivamente di non esercitare integralmente il Diritto di Conversione loro spettante, vedrebbero diluita la propria partecipazione sul capitale sociale *fully diluted* alla Data di Scadenza del Prestito, in ipotesi di integrale sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili e di integrale sottoscrizione di tutte le Azioni di Compendio, emesse al valore nominale, di una percentuale massima pari al 69,44%.

4.2.12 Regime fiscale delle Azioni di Compendio

Per le informazioni concernenti il regime fiscale delle azioni di nuova emissione della Società si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.12.2 della Nota Informativa.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta delle Obbligazioni Convertibili è un'offerta in opzione agli azionisti dell'Emittente e non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta consiste nell'emissione da parte dell'Emittente di massime n. 20.455.019 Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, rimborsabili in 5 rate posticipate, al tasso di interesse nominale annuo lordo del 6,00%, convertibili in Azioni di Compendio secondo i termini e le modalità indicati nel Capitolo 4 della Nota Informativa, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente in ragione di numero una Obbligazione ogni numero undici Azioni detenute.

L'emissione delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 3 dicembre 2013 ed in data 14 febbraio 2014, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 12 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Per maggiori informazioni in merito alle delibere di emissione delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9, della Nota Informativa.

Le Obbligazioni Convertibili attribuiscono i diritti e potranno essere convertite alle condizioni ed ai termini di cui al Regolamento del Prestito Obbligazionario, descritti nel precedente Capitolo 4 al quale si rinvia per maggiori informazioni.

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Il Periodo di Offerta decorre dal 24 febbraio 2014 al 21 marzo 2014, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta presentando apposita richiesta presso gli Intermediari Autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione dei moduli di sottoscrizione appositamente predisposti dagli stessi Intermediari Autorizzati.

Presso la sede dell'Emittente, nonché sul sito internet dell'Emittente www.chl.it sarà disponibile, per gli Intermediari Autorizzati che ne facessero richiesta, un *fac-simile* del modulo di sottoscrizione.

Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- (i) l'avvertenza che l'aderente potrà ricevere gratuitamente copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e del Documento di Registrazione;
- (ii) il richiamo al capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nella Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nel Documento di Registrazione.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 24 febbraio 2014 al 14 marzo 2014, estremi inclusi.

Si rammenta che, fatto salvo quanto sopra specificato, la negoziazione o, in generale, il compimento di atti dispositivi aventi ad oggetto i Diritti di Opzione e/o le Azioni potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Le adesioni all'Offerta non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato

aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'Offerta in Borsa). Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa sarà pubblicato, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

L'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli Intermediari Autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'Offerta:

Inizio del Periodo di Offerta e della negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	24 febbraio 2014
Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione	14 marzo 2014
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Obbligazioni	21 marzo 2014
Comunicazione dei risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta

5.1.4 Revoca o sospensione dell'Offerta

L'Offerta diverrà irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze del corrispondente avviso ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non dovesse essere effettuato tale deposito e conseguentemente non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nella Nota Informativa, di tali circostanze verrà data comunicazione al mercato e alla Consob con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, nonché mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso alla Consob entro il giorno antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta.

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso

Agli aderenti all'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Le Obbligazioni Convertibili saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel rapporto di numero una Obbligazione ogni numero undici Azioni detenute.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

5.1.7 Ritiro della sottoscrizione

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Obbligazioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 95-bis, comma 2, del TUF e, pertanto, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto in pendenza di offerta ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del TUF.

In tale caso, i sottoscrittori che avessero già sottoscritto le Obbligazioni Convertibili possono esercitare il diritto di revocare la loro adesione entro il termine che sarà stabilito nel supplemento, ma che non dovrà essere in ogni caso inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del supplemento al prospetto informativo.

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni Convertibili

Il pagamento integrale delle Obbligazioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'Intermediario Autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante

esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

Le Obbligazioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Obbligazioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, mediante apposito comunicato dell'Emittente.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, l'Emittente offrirà in borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa sarà pubblicato, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si proceda all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di Offerta in Borsa, mediante apposito comunicato dell'Emittente.

5.1.10 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tra il 24 febbraio 2014 e il 21 marzo 2014, estremi compresi. I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 24 febbraio 2014 al 14 marzo 2014, estremi compresi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 21 marzo 2014 compreso saranno offerti sul MTA dall'Emittente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari e mercati dell'Offerta

I destinatari dell'Offerta sono gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota di Sintesi e della Nota Informativa.

L'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti di America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi, la Nota Informativa non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti di America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada,

Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi, la Nota Informativa né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni CHL con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che CHL o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni CHL per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentare degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Obbligazioni, le Azioni di Compendio, i relativi Diritti di Opzione e le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili

Fatto salvo quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza dell'Emittente, né i principali azionisti, né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili nell'ambito dell'Offerta di cui alla presente Nota Informativa.

Si segnala che gli azionisti di riferimento Sig. Federigo Franchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato), titolari rispettivamente di numero 26.786.281 azioni ordinarie pari al 11,905% del capitale sociale di CHL e di numero 27.520.793 azioni ordinarie pari al 12,231% del capitale sociale di CHL, si sono impegnati, nei confronti della Società, a sottoscrivere, mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci, la propria quota di spettanza del Prestito pari complessivamente a circa il 24%, entro il termine del Periodo di Offerta nonché a convertire integralmente tali obbligazioni. Tale impegno non è soggetto a condizioni. I medesimi azionisti di riferimento si sono altresì impegnati a sottoscrivere direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che si riservano di nominare, in contanti e senza impegno di successiva conversione in azioni della Società, ulteriori obbligazioni eventualmente rimaste inoperte per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.300 migliaia qualora, ad esito dell'Offerta e dell'eventuale Offerta in Borsa, gli altri azionisti e/o il mercato non sottoscrivano un importo corrispondente. Pertanto, nel caso in cui i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli altri azionisti e/o del mercato siano inferiori all'importo di Euro 1.300 migliaia, gli azionisti di riferimento dell'Emittente si sono impegnati a sottoscrivere ulteriori Obbligazioni in contanti fino al raggiungimento di tale importo. Tale impegno sarà adempiuto non appena

conclusa l'eventuale Offerta in Borsa, in base ai tempi tecnici strettamente necessari, alle condizioni previste per l'Offerta con l'applicazione di una maggiorazione a titolo di dietimi di interesse maturati. Si precisa che tali impegni degli azionisti di riferimento non sono assistiti da garanzia bancaria o assicurativa. Gli impegni di sottoscrizione degli azionisti di riferimento verranno pertanto assolti tramite compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci (iscritti tra i debiti finanziari a breve termine), per un ammontare pari a circa 2,4 milioni, caso in cui non vi sarebbe l'apporto di nuove risorse finanziarie alla Società, e per la parte residua, fino ad Euro 1,3 milioni, tramite versamenti in contanti. Pertanto, l'importo derivante dall'esecuzione dei citati impegni assunti dagli azionisti di riferimento in caso di integrale non sottoscrizione dell'Offerta sarà pari almeno a circa Euro 3,7 milioni.

5.2.3 Informazioni da comunicare prima delle assegnazioni

Vista la natura dell'Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell'assegnazione delle Obbligazioni Convertibili.

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Obbligazioni verrà effettuata alla rispettiva clientela da parte degli Intermediari Autorizzati.

5.2.5 Over allotment e Greenshoe

Non applicabile in relazione alla presente Offerta.

5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta

5.3.1 Prezzo di Offerta

L'emissione delle Obbligazioni Convertibili, come meglio descritto nel precedente Paragrafo 4.1.9 cui si rinvia per maggiori informazioni, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 3 dicembre 2013 e del 14 febbraio 2014 in esercizio parziale della delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile attribuitagli dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 12 giugno 2013 che ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suindicata delega, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti della citata delega, le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario, tra cui il prezzo di emissione delle obbligazioni, senza indicare condizioni al riguardo.

Le Obbligazioni Convertibili saranno offerte ad un prezzo di Euro 0,50 cadauna, determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 14 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni dell'Emittente, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo e delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'Offerta, nonché della prassi di mercato per operazioni similari (il **Prezzo di Offerta**). Qualora la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenisse ad una data successiva alla data di emissione delle stesse, al Prezzo di Offerta devono essere aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra la data di inizio godimento della cedola in corso al momento della sottoscrizione e la data dell'effettivo versamento della somma così determinata.

Le Obbligazioni Convertibili presentano le caratteristiche descritte nel precedente Paragrafo 4.1 della Nota Informativa.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

5.3.2 Limitazione del diritto di opzione

Le Obbligazioni Convertibili sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, e non sono pertanto previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori

Trattandosi di un'offerta in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento né un consorzio di collocamento.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

La raccolta delle adesioni all'Offerta avverrà presso gli Intermediari Autorizzati.

5.4.3 Collocamento e garanzia

Per quanto riguarda gli impegni di sottoscrizione si rinvia a quanto riportato al precedente Paragrafo 5.2.2.

5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento

Non applicabile in relazione alla presente Offerta.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Emittente in data 16 dicembre 2013 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione sul MTA delle Obbligazioni Convertibili.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 7838 del 17 febbraio 2014, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MTA delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente.

La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.4.4, comma 6, del Regolamento di Borsa, a seguito della verifica dei risultati dell'Offerta e dell'avvenuta messa a disposizione delle Obbligazioni Convertibili.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

L'Emittente non possiede strumenti finanziari, della stessa classe di quelli oggetto dell'Offerta, ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o equivalenti.

6.3 Nome ed indirizzo dei soggetti che si sono assunti l'impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Invest Banca S.p.A., con sede legale a Empoli (FI), in Via L. Cherubini n. 99, ha assunto l'impegno nei confronti della Società ad agire quale operatore specialista nelle operazioni sul mercato secondario per sostenere la liquidità delle Obbligazioni.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

7.2 Altre informazioni sottoposte a revisione

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

7.3 Pareri o relazioni redatte da esperti

La Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario

Alla Data della Nota Informativa, non sono stati emessi *rating* su CHL o sulle Obbligazioni, su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione, ne è previsto che tale *rating* venga assegnato.